

IT

IT

IT

Progetto di

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

del [...]

che adotta gli orientamenti relativi ad un meccanismo di compensazione dei gestori del sistema di trasmissione per i costi relativi al vettoriamento di flussi di energia elettrica e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica¹, in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1228/2003 prevede l'istituzione di un meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione. In conformità a tale regolamento, la Commissione deve stabilire degli orientamenti che specifichino le modalità della procedura e della metodologia da applicare nel meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e regole adeguate che portino ad una graduale armonizzazione nella fissazione di corrispettivi nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali.
- (2) Una notevole esperienza è stata ormai acquisita da quando è stata riconosciuta per la prima volta la necessità di un meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione, in particolare attraverso meccanismi volontari adottati dagli stessi. Va detto però che questi ultimi hanno incontrato sempre maggiori difficoltà nel raggiungere un accordo in merito ai suddetti meccanismi volontari.
- (3) È necessario che degli orientamenti vincolanti che istituiscono un meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione costituiscano una base stabile per il funzionamento del suddetto meccanismo e prevedano una equa compensazione ai gestori per quanto riguarda i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.
- (4) I gestori dei sistemi di trasmissione di paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le norme europee nel settore dell'energia elettrica sono autorizzati a partecipare al meccanismo di

¹ GUL 176 del 15.7.2003, pag. 1.

compensazione tra sistemi di trasmissione sulla stessa base dei gestori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri.

- (5) È opportuno stabilire meccanismi che permettano il trattamento dei gestori dei sistemi di trasmissione di paesi terzi che non hanno concluso accordi con l'Unione tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le norme europee nel settore dell'energia elettrica, su una base equa e ragionevole rispetto ai gestori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri.
- (6) È necessario che i gestori del sistema di trasmissione ottengano una compensazione per le perdite di energia derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica. Tale compensazione dovrebbe basarsi su una stima delle perdite che avrebbero subito in assenza di flussi di transito di energia elettrica.
- (7) Dovrebbe essere costituito un fondo finalizzato a compensare i gestori del sistema di trasmissione per i costi sostenuti per mettere a disposizione l'infrastruttura per vettoriare i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Il valore di tale fondo dovrebbe basarsi su una valutazione, effettuata a livello dell'Unione europea, dei costi medi incrementali di lungo periodo sostenuti per mettere a disposizione l'infrastruttura per vettoriare i flussi transfrontalieri di energia elettrica.
- (8) I gestori dei sistemi di trasmissione dei paesi terzi dovrebbero sostenere gli stessi costi dei gestori degli Stati membri per l'utilizzo del sistema di trasmissione dell'Unione.
- (9) Le variazioni nei corrispettivi imposti ai produttori di energia elettrica per l'accesso al sistema di trasmissione non devono mettere a repentaglio il funzionamento del mercato interno. Per questo motivo i corrispettivi medi imposti per l'accesso alla rete negli Stati membri dovrebbero rimanere all'interno di una forbice che garantisca l'ottenimento dei benefici derivanti dall'armonizzazione.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 13 del regolamento n. 1228/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I gestori del sistema di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica sulla base degli orientamenti che figurano nella parte A dell'allegato.

Articolo 2

I corrispettivi applicati dai gestori della rete si mantengono all'interno della forbice indicata nella parte B dell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per la Commissione

[...]

Il Presidente

ALLEGATO

Parte A

ORIENTAMENTI SULL'ISTITUZIONE DI UN MECCANISMO DI COMPENSAZIONE TRA GESTORI DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE

1. Disposizioni generali
- 1.1. Il meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione (ITC) prevede una compensazione per i costi di vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica incluso l'accesso transfrontaliero alla rete interconnessa.
- 1.2. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO per l'energia elettrica) istituisce un fondo ITC finalizzato a compensare i gestori dei sistemi di trasmissione per i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

Il fondo ITC prevede:

- (1) una compensazione totale per le perdite subite sui sistemi di trasmissione di tutti i sistemi di trasmissione nazionali in conseguenza del vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica

e

- (2) una compensazione totale per la messa a disposizione dell'infrastruttura per il vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica.

- 1.3. I contributi al fondo ITC vengono calcolati conformemente al punto 6.

Le somme versate dal fondo ITC vengono calcolate conformemente al punto 4 e al punto 5.

I contributi e i pagamenti relativi al fondo ITC vengono effettuati per il periodo dal [data di entrata in vigore] al 31 dicembre 2010 e successivamente su base annuale. ENTSO per l'energia elettrica è responsabile per quanto riguarda l'organizzazione della riscossione di tutti i contributi e il versamento di tutti i pagamenti al fondo ITC ed è inoltre incaricata di determinare il calendario dei pagamenti. Tutti i contributi e i pagamenti vengono effettuati entro un anno dalla fine del periodo al quale si riferiscono.

- 1.4. Il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità (ERGEG), istituito dalla decisione 2003/796/CE della Commissione², riferisce alla Commissione, una volta all'anno, in merito all'attuazione del meccanismo ITC e alla gestione del fondo ITC.

ENTSO per l'energia elettrica coopera con la Commissione e con ERGEG a questo fine e fornisce a ERGEG tutte le informazioni necessarie in proposito.

² GUL 296 del 14.11.2003, pag. 34.

- 1.5. Ogni gestore del sistema di trasmissione fornisce a ENTSO per l'energia elettrica e a ERGEG tutte le informazioni necessarie per l'attuazione del meccanismo ITC.
- 1.6. Il flusso di transito dell'energia elettrica viene calcolato prendendo il valore assoluto più basso delle importazioni e delle esportazioni sulle interconnessioni dove la capacità è assegnata conformemente agli orientamenti sulla gestione delle congestioni che figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 1228/2003.
- 1.7. Ai fini di questa parte dell'allegato, per flusso netto di energia elettrica si intende la differenza tra il totale delle esportazioni di energia elettrica e il totale delle importazioni di energia elettrica da e verso un determinato sistema di trasmissione.
- 1.8. Fino alla costituzione di ENTSO per l'energia elettrica, i gestori del sistema di trasmissione cooperano per svolgere i compiti ad esso assegnati in relazione al meccanismo ITC.

2. Partecipazione al meccanismo ITC

- 2.1. Ogni autorità di regolamentazione garantisce che i gestori del sistema di trasmissione presenti nella propria area di competenza possano partecipare al meccanismo ITC e che ai corrispettivi applicati dai gestori del sistema di trasmissione per l'accesso alle reti non vengano aggiunti ulteriori corrispettivi concernenti i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.
- 2.2. I gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione europea tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le norme europee nel settore dell'energia elettrica sono autorizzati a partecipare al meccanismo ITC.

In particolare, i gestori del sistema di trasmissione che operano nei territori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della decisione 2008/02 del Consiglio dei ministri della Comunità dell'energia del 27 giugno 2008, hanno diritto di partecipare al meccanismo ITC. Quanto precede riguarda i gestori del sistema di trasmissione di Albania, Bosnia - Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo ai sensi della Risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Ogni gestore del sistema di trasmissione di un paese terzo che partecipa al meccanismo ITC viene trattato alle stesse condizioni di un gestore del sistema di trasmissione di uno Stato membro.

3. Accordi multilaterali

- 3.1. ENTSO per l'energia elettrica facilita la conclusione di accordi multilaterali relativi alla compensazione per i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica tra gestori dei sistemi di trasmissione che partecipano al meccanismo ITC e gestori dei sistemi di trasmissione di paesi terzi che non hanno concluso accordi con l'Unione tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le norme europee nel settore dell'energia elettrica.
- 3.2. Tali accordi multilaterali mirano a garantire la parità di trattamento tra un gestore del sistema di trasmissione di un paese terzo e un gestore del sistema di trasmissione di uno Stato che partecipa al meccanismo ITC.

- 3.3. Se necessario tali accordi multilaterali possono raccomandare una opportuna correzione alla compensazione totale per quanto riguarda la compensazione relativa alla messa a disposizione dell'infrastruttura per il vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica stabilito conformemente al punto 5. Tale correzione eventuale è subordinata ad approvazione della Commissione.
- 3.4. Un gestore del sistema di trasmissione di un paese terzo non può essere trattato meno favorevolmente di un gestore del sistema di trasmissione che partecipa al meccanismo ITC.
- 3.5. ENTSO per l'energia elettrica presenta tutti gli accordi multilaterali di questo tipo alla Commissione.
4. Compensazione per le perdite
- 4.1. La compensazione per le perdite subite sui sistemi di trasmissione nazionali in conseguenza del vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica viene calcolata separatamente dalla compensazione per i costi sostenuti per la messa a disposizione dell'infrastruttura per il vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.
- 4.2. L'importo delle perdite subite su un sistema di trasmissione nazionale viene stabilito calcolando la differenza tra:
- (1) l'ammontare delle perdite effettivamente subite dal sistema di trasmissione durante il periodo di riferimento
 - e
 - (2) l'ammontare stimato delle perdite nel sistema di trasmissione che si sarebbero registrate nel sistema durante il periodo di riferimento in assenza di flussi di transito di energia elettrica.
- 4.3. ENTSO per l'energia elettrica è responsabile del calcolo di cui al punto 4.2. Tale calcolo può essere effettuato partendo da stime relative a date diverse del periodo di riferimento.
- 4.4. Il valore delle perdite subite da un sistema di trasmissione nazionale in conseguenza del vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica viene calcolato sulla stessa base approvata dall'autorità di regolamentazione per quanto riguarda tutte le perdite subite dai sistemi nazionali di trasmissione.
- Quando l'autorità di regolamentazione competente non abbia approvato una base per il calcolo delle perdite subite in un periodo di tempo nel quale si applica il meccanismo ITC, il valore delle perdite ai fini del meccanismo ITC viene stimato da ENTSO per l'energia elettrica.
5. Compensazione per la messa a disposizione dell'infrastruttura per il vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica

5.1. La Commissione stabilisce l'ammontare totale della compensazione per la messa a disposizione dell'infrastruttura per vettoriare flussi transfrontalieri di energia elettrica.

5.2. Per determinare l'ammontare totale della compensazione per la messa a disposizione dell'infrastruttura per il vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica, ERGEG assiste la Commissione nella valutazione, a livello dell'Unione europea, delle infrastrutture utilizzate per facilitare i flussi transfrontalieri. ENTSO per l'energia elettrica fornisce alla Commissione e a ERGEG tutta l'assistenza necessaria per tale valutazione.

La valutazione consiste in un esame tecnico ed economico dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo su base annuale per la messa a disposizione dell'infrastruttura per il vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica nel periodo di riferimento e si basa su metodologie riconosciute di fissazione di costi standard.

La valutazione dei costi connessi alla messa a disposizione dell'infrastruttura per i flussi transfrontalieri di energia elettrica tiene conto inoltre delle entrate provenienti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione.

Tale valutazione a livello dell'Unione europea include le infrastrutture di tutti gli Stati membri e dei paesi terzi che partecipano al meccanismo ITC e ai sistemi gestiti da gestori del sistema di trasmissione che hanno concluso gli accordi multilaterali di cui al punto 3.

5.3. Fino a quando la Commissione non avrà concluso la valutazione di cui al punto 5.2, la compensazione totale per la messa a disposizione dell'infrastruttura per il vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica è fissata a 100 000 000 euro all'anno.

5.4. La compensazione totale per i costi di messa a disposizione dell'infrastruttura per il vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica viene ripartita tra i gestori del sistema di trasmissione responsabili di sistemi di trasmissione nazionali in proporzione a:

- (1) un fattore "transito" che si riferisce ai transiti sul sistema di trasmissione nazionale in proporzione al totale dei transiti su tutti i sistemi di trasmissione nazionali;
- (2) un fattore "carico" che si riferisce ai transiti di energia elettrica, in proporzione del carico, sul sistema di trasmissione nazionale, rispetto ai transiti di energia elettrica, in proporzione del carico, su tutti i sistemi di trasmissione nazionali.

Il fattore transito rappresenta il 75% e il fattore carico il 25%.

6. Contributi al fondo ITC

6.1. I gestori del sistema di trasmissione contribuiscono al fondo ITC in proporzione al valore assoluto dei flussi netti verso e a partire dai rispettivi sistemi nazionali di

trasmissione in percentuale della somma del valore assoluto dei flussi netti verso e dall'insieme dei sistemi nazionali di trasmissione.

6.2. Questo calcolo tiene inoltre conto delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica disciplinate dalle disposizioni del punto 7.

7. Diritto di uso del sistema di trasmissione imposto sulle importazioni e le esportazioni di energia elettrica da e verso i paesi terzi.

7.1. Tutti i paesi terzi pagano un diritto di uso del sistema di trasmissione su tutte le importazioni e le esportazioni di energia elettrica quando:

(1) il paese in questione non ha concluso un accordo con l'Unione europea tramite il quale sono state adottate e vengono applicate le norme europee nel settore dell'energia elettrica

e

(2) il gestore del sistema di trasmissione responsabile del sistema che importa o esporta l'energia elettrica non abbia concluso l'accordo multilaterale di cui al punto 3.

Tali diritti di uso vengono espressi in euro per megawatt/ora.

7.2. Ogni partecipante al meccanismo ITC riscuote i diritti di uso del sistema di trasmissione sulle importazioni e le esportazioni di energia elettrica programmate tra il sistema di trasmissione nazionale e il sistema di trasmissione del paese terzo.

7.3. Il diritto di uso annuale del sistema di trasmissione viene calcolato anticipatamente da ENTSO per l'energia elettrica. Esso viene fissato in base al contributo stimato per megawatt/ora che i gestori del sistema di trasmissione di un paese partecipante dovrebbero versare al fondo ITC sulla base dei flussi transfrontalieri di energia elettrica previsti per l'anno di riferimento.

Parte B

ORIENTAMENTI RELATIVI AD UN'IMPOSTAZIONE DI REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER L'IMPOSIZIONE DI CORRISPETTIVI DI TRASMISSIONE

1. Le tariffe medie annue dei corrispettivi di trasmissione pagate dai produttori in ogni Stato membro devono mantenersi nelle forbici indicate al punto 3.
2. I corrispettivi di trasmissione medie annue pagate dai produttori corrispondono ai corrispettivi di trasmissione annuali totali pagati dai produttori divisi per il volume totale di energia misurata immessa annualmente dai produttori nel sistema di trasmissione di uno Stato membro.

Dal calcolo dei corrispettivi di trasmissione totali pagati dai produttori sono esclusi:

- (1) i corrispettivi pagati dai produttori per attività materiali necessarie per la connessione al sistema o la modernizzazione della connessione;
 - (2) i corrispettivi versati dai produttori relativi ai servizi accessori;
 - (3) i corrispettivi versati dai produttori per perdite specifiche del sistema.
3. Il valore dei corrispettivi di trasmissione medi annui pagati dai produttori devono restare all'interno di una forbice compresa tra 0 e 0,5 euro/MWh, ad esclusione di quelli applicati in Danimarca, Svezia, Finlandia, Irlanda, Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il valore dei corrispettivi di trasmissione medi annui pagati dai produttori in Danimarca, Svezia e Finlandia devono restare all'interno di una forbice compresa tra 0 e 0,7 euro/MWh.

Il valore dei corrispettivi di trasmissione medi annui pagati dai produttori in Irlanda, Gran Bretagna e Irlanda del Nord devono restare all'interno di una forbice compresa tra 0 e 2,5 euro/MWh.